

Prot. 1339/2014

Spett.le
Banca d' Italia,
Servizio Regolamentazione
e Analisi macroprudenziale,
Divisione Regolamentazione II
Via Milano 53,
00184 ROMA

Via pec: ram@pec.bancaditalia.it

Oggetto: "Disposizioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari". Attuazione del D.Lgs. 13 agosto 2011, n.141. Seconda consultazione (scadenza 12 settembre 2014).

Con la presente il sottoscritto Intermediario Finanziario, in un'ottica di contributo alla consultazione e positiva cooperazione con l'Organo di Vigilanza, desidera fornire alcune osservazioni e commenti al testo in oggetto ad oggi posto in consultazione, con particolare riferimento all'attività di *servicing* in materia di operazioni di cartolarizzazione, che rappresenta una novità rispetto al primo schema regolamentare posto in consultazione.

Si ringrazia anticipatamente per l'attenzione e con l'occasione si inviano cordiali saluti.

Milano, 12 settembre 2014

Prelios Credit Servicing S.p.A.

FIRMATO DIGITALMENTE

Amministratore Delegato
Riccardo Serrini

1. Premesse

Il 12 gennaio 2012, la Banca d'Italia ha sottoposto a consultazione pubblica lo schema delle "Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari" (le "Disposizioni"), che disciplina la vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti che dovranno essere iscritti nell'albo unico ex art. 106 TUB, come modificato dal d.lgs. n. 141/2010.

Tale prima consultazione è scaduta il 12 marzo 2012.

Successivamente, nel luglio 2014, in considerazione delle osservazioni ricevute alla prima consultazione, nonché in virtù di alcune modifiche normative nel mentre intervenute, tale schema di regolamentazione è stato rivisto e pertanto sottoposto a nuova consultazione con scadenza 12 settembre 2014.

In considerazione della pluridecennale esperienza dello scrivente intermediario finanziario in materia di cartolarizzazione di crediti *non performing*, si formulano le osservazioni e i quesiti di seguito riportati al fine di offrire un utile contributo a tale consultazione.

2. Titolo III, Capitolo 1 - Sezione VII, par. 5 (Rischi connessi all'attività di servicing)

Preso atto delle previsioni di cui al paragrafo in oggetto, che ha esplicitato i compiti affidati al *servicer*, si rileva che tra le attività indicate rientra anche la "gestione del portafoglio di attivi cartolarizzati" in ordine alla quale viene richiesto, tra l'altro, al *servicer* di "*monitorare le scadenze degli attivi cartolarizzati; curare la tempestiva messa in mora dei debitori; avviare e seguire lo svolgimento delle procedure esecutive; disporre, ove consentito, il riscadenziamento dei prestiti e curare la cessione dei crediti inclusi nel portafoglio, singolarmente o in blocco*".

Su tale specifico punto, si chiede cortesemente di confermare che è inibito al Veicolo di cartolarizzazione l'affidamento a soggetti diversi dal *servicer* delle attività di recupero dei crediti verso terzi sopra indicate (cosicché sia confermato che tutte le attività di recupero e riscossione dei crediti ceduti ed i relativi servizi di cassa e pagamento debbano essere necessariamente

affidate ad un unico *servicer*, ferma restando la possibilità da parte dello stesso di avvalersi in *outsourcing* di soggetti terzi per specifiche attività operative).

Invero, qualora le attività di recupero crediti verso terzi non fossero tutte affidate al *servicer* della cartolarizzazione, non sarebbe possibile per il *servicer*, secondo la nostra specifica esperienza in materia, svolgere le attività di cui al punto in precedenza segnalato, ovvero: *“monitorare le scadenze degli attivi cartolarizzati; curare la tempestiva messa in mora dei debitori; avviare e seguire lo svolgimento delle procedure esecutive; disporre, ove consentito, il riscadenziamento dei prestiti e curare la cessione dei crediti inclusi nel portafoglio, singolarmente o in blocco”* in quanto tali attività sarebbero al di fuori dei possibili poteri di verifica e impulso del *servicer* della cartolarizzazione.

Per quanto sopra, si chiede di voler cortesemente esplicitare nella norma che tali specifici adempimenti sono attività effettivamente inibite a soggetti diversi dal *servicer* della cartolarizzazione ovvero, in caso contrario, di eliminare dalle Disposizioni tali attività per il *servicer* o ancora di riconoscere al *servicer* il diritto di veto all'affidamento delle suddette attività laddove non assegnate ad altri intermediari finanziari o a soggetti che non sono comunque in grado di assicurare al *servicer* il corretto espletamento delle sue funzioni previste dalle vigenti disposizioni.

3. Titolo III, Capitolo 1- Sezione I, par. 3 (Definizioni) e Titolo III, Capitolo 1 - Sezione VII, par. 5.1 (Esteralizzazione)

Con particolare riguardo alla “esternalizzazione”, partendo da quanto disposto al Titolo III, capitolo 1, sezione VII, par.5.1 e dal posto generale divieto di esternalizzare (di cui al Titolo III, capitolo 1, sezione I, par.5, secondo alinea), in tutto o in parte, *“funzioni operative importanti”*, si chiede a codesta Autorità di Vigilanza di voler specificatamente chiarire se, nell’ambito delle *“funzioni operative importanti”* elencate nel par.3, lett. h) della medesima sezione I, rientrano o meno anche:

- i) le comunicazioni e segnalazioni agli organi di vigilanza,
- ii) la contabilizzazione dei documenti di costo e il materiale pagamento dei fornitori del

- veicolo di cartolarizzazione,
- iii) la predisposizione del bilancio annuale completo di stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa, rendiconto finanziario dei veicoli di cartolarizzazione,
 - iv) le attività di Information Technology (compreso il servizio di *Disaster Recovery*).

4. Titolo IV, Capitolo 14 - Sezione III, par. 2 (Ripartizione di Intermediari in Classi)

Nell'ambito delle Classi di intermediari individuate, ovvero le Classi 1, 2 e 3, si indica una sottoclasse di Intermediari Minori relativamente alla Classe 3.

In merito alle eccezioni indicate nella Disposizione al fine di identificare i soggetti che non possono essere considerati intermediari minori, a prescindere dalla loro soglia dimensionale, non viene menzionato il *servicer*.

Considerata l'attività specifica affidata al *servicer* che richiede un'elevata complessità operativa, una struttura di controlli efficace, un sistema informatico con programmi di Business Continuity e Disaster Recovery dettagliati; il tutto necessario a garantire il corretto adempimento del programma della cartolarizzazione nei confronti di tutti i soggetti della cartolarizzazione stessa, si chiede di voler confermare che l'eccezione valga anche per il *servicer* delle cartolarizzazioni, indicandolo specificatamente nell'elenco delle eccezioni di cui al Titolo IV, Capitolo 14 - Sezione III, par. 2, eventualmente integrando la previsione dei soggetti indicati come segue: "... hanno originato operazioni di cartolarizzazione **ovvero svolgono attività di servicer**".

5. Titolo I Capitolo 3 sezione I, paragrafo 3

Infine considerando che:

- (i) nell'elenco delle società finanziarie indicate nelle Definizioni del Titolo I, Capitolo 3 sezione I, paragrafo 3 risultano ricompresi anche gli SPV;
- (ii) la precedente esclusione degli stessi dal novero degli intermediari finanziari confermata nel decreto correttivo 239 del dicembre 2010, entrato in vigore a gennaio 2011;

(iii) la frammentazione delle disposizioni normative in materia di diverso rango normativo ed emanate in tempi differenti;

si chiede di specificare se le società che svolgono le attività di cui art. 3, commi 3 e 6bis della legge 130/99 ("società veicolo di cartolarizzazione") rientrino o meno nella categoria degli intermediari finanziari e quindi soggetti alle nuove disposizioni e di cogliere l'occasione per precisare quali compiti e funzioni il *servicer* deve continuare a svolgere nei confronti degli SPV oltre a quelli previsti dalla legge 130/99.

Loredana Visca

Da: Mario Marangoni per conto di SERVIZIO.RAM.REGOLAMENTAZIONE2
Inviato: lunedì 25 agosto 2014 18:15
A: Loredana Visca; Mariakatia Di Staso
Cc: Aldo Stanziale
Oggetto: I: autorizzazione alla attività di servicing "in solitaria"

Lo tratterei tra i commenti della consultazione 106.
M

Da: Carla Lalli **Per conto di** segreteria.VIG
Inviato: lunedì 25 agosto 2014 10:29
A: SERVIZIO.RAM.REGOLAMENTAZIONE2
Cc: SERVIZIO.RAM.DIREZIONE
Oggetto: I: autorizzazione alla attività di servicing "in solitaria"

Si inoltra per competenza.

Da: F di Mauro [<mailto:dimaf2@alice.it>]
Inviato: domenica 24 agosto 2014 11:17
A: ram@pec.bancaditalia.it; "servizio.ram.regolamentazione2@bancaditalia.it"@smtp.pec.actalis.it
Oggetto: autorizzazione alla attività di servicing "in solitaria"

Gentili Signori,

mi permetto portare alla V/ considerazione quanto segue:

L' art. 2 della L. 130/99 prevede che l'attività di *servicing* possa essere esercitata in autonomia, rispetto alla attività di concessione di finanziamenti, purché il soggetto che voglia esercitarla abbia i requisiti per l'iscrizione all'ALBO.

Sta di fatto che per l'iscrizione all'ALBO non è contemplato alcun esplicito requisito, condizione necessaria e sufficiente essendo l'ottenimento della rigorosa autorizzazione.

A quale procedura autorizzatoria il soggetto di cui è caso debba attenersi non è contemplato nello schema del Provvedimento Attuativo, che alla Sez. V e alla Sez. VI del Titolo I Capitolo 1 fa riferimento a soggetti che intendono esercitare nei confronti del pubblico l'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e sembra ignorare che gli altri soggetti che intendono prestare i servizi indicati nel comma 3, lettera c), della L. 130/1999, anche qualora non esercitino le attività elencate nel comma 1 dell'art. 106, chiedono l'iscrizione nell'albo ... "purché possiedano i relativi requisiti".

Ritengo una precisazione sia opportuna.

Grazie per l'attenzione.

Con osservanza,

Francesco di Mauro

Revisore Legale

N° 70403 TO

DMRFNC30L09E463I

STUDIO GULLO

Via Montesanto,68

00195 Roma

PS: non sono interessato a forme di pubblicità, ma Vi autorizzo comunque, a mente del D. Lgs 196/2003 al trattamento dei miei dati personali per quanto possa occorrere. Grazie.

